

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1188-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA E COMMERCIO, TURISMO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 maggio 1950

MODIFICATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COM-
MERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 giugno 1950 (Stampato n. 1035)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(PICCIONI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(PELLA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(PACCIARDI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(ALDISIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(D'ARAGONA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(TOGNI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(SIMONINI)

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 giugno 1950*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

ART. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, e della Sardegna, e nei territori dell'isola d'Elba le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, numero 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

ART. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possono essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto, sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

ART. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, delle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

ART. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al sesto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del sesto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al sesto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

ART. 3.

L'obbligo di riserva di cui all'articolo 1 si applica anche a favore degli stabilimenti industriali delle provincie del Lazio, con le modalità di cui all'articolo 2, per una quota non inferiore al trentesimo delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario.